

Le OPPORTUNITÀ del CAMBIAMENTO

Gli effetti nell'operatività e nella continuità per le imprese derivanti dalle novità introdotte dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"

L'IMPORTANZA DELLE RELAZIONI CON L'ORGANO DI CONTROLLO

12 e 26 novembre, 10 dicembre 2019 - Padova, Cittadella, Monselice



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Padova



Organo di controllo: novità e contenuti del ruolo



L'**art. 2477 del Codice Civile** (in tema di amministrazione e controllo delle S.r.l.) è stato modificato con il nuovo CCII (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e con il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55**.

In particolare, vengono rivisitate (abbassandole significativamente) le soglie per l'introduzione del **sindaco** (*organo di controllo*) o del **revisore/società di revisione**.

Le soglie sono fissate a:

- 4 milioni di Euro di totale dell'attivo di stato patrimoniale (somma delle macroclassi A, B, C, D dell'attivo) dello schema di bilancio ex art. 2424 Codice Civile;
- 4 milioni di Euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1 dello schema previsto dall'art. 2425 Codice Civile);
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio (ove ai fini del calcolo, i part-time >50% sono pari a 1 e i full-time impiegati per solo parte dell'anno si considerano pro-rata; esclusi contratti di apprendistato, lavoratori in cassa integrazione straordinaria e in maternità).

A far scattare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo è il superamento negli ultimi 2 bilanci (es. 2017 e 2018) di **almeno uno** dei parametri indicati (il parametro potrebbe anche non essere lo stesso nei due esercizi oggetto di osservazione); il (successivo) venir meno dell'obbligo richiede che per 3 esercizi consecutivi nessuno dei limiti venga superato.

<i>Parametri</i>	<i>Vecchi limiti</i>	<i>Numero soglie</i>	<i>Nuovi limiti</i>	<i>Numero soglie</i>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000	2	4.000.000	1
Totale attivo	4.400.000		4.000.000	
Numero dipendenti	50		20	

L'opzione di nomina e il ruolo svolto dal/i nominato/i coincidono con quanto già in vigore per le S.r.l. di maggiori dimensioni e, dunque, includono un organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti) ovvero un revisore individuale o una società di revisione.

Il **sindaco unico (o collegio sindacale)** costituisce ciò che la norma (CCII) indica come "organo di controllo" e in tal senso ad esso si applicano le previsioni dell'art. 2477 che recita "nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni".

Conseguentemente, si tratterà di un soggetto che **avrà sia doveri di vigilanza** (sulla gestione, assetto organizzativo, rispetto della legge ed atto costitutivo da parte degli amministratori) – e a tal fine parteciperà a tutte le riunioni dell'organo amministrativo societario – **sia doveri di controllo legale dei conti** ("revisione legale").

Nel caso, invece, di nomina del **revisore (o società di revisione)** la responsabilità si limiterà al **controllo legale dei conti** senza interventi diretti in materia di vigilanza sulla gestione (e partecipazioni alle riunioni dell'organo di amministrazione); tuttavia, come si dirà più avanti quale *focus* del presente specifico intervento, il CCII impone degli "obblighi di comunicazione" che non possono prescindere da disamine attente di determinati indicatori periodici prodotti dagli amministratori.

L'affidabilità di tali indicatori (e delle situazioni infrannuali e prospettiche che ne consentono la determinazione) sarà condizione imprescindibile per poter assumere e gestire le responsabilità connesse al ruolo.

Quando si deve procedere con la nomina (triennale) dell'organo di controllo o del revisore/società di revisione?

Seppure l'art. 2477 Codice Civile prevede che la nomina debba avvenire al momento dell'approvazione del bilancio in cui si determina il superamento biennale sopra citato (in modo da garantire al sindaco/revisore nominato la giusta tempistica per l'effettuazione della revisione relativa al bilancio dell'esercizio di nomina), il CCII ha definito una **scadenza (16 dicembre 2019)** per procedere con **adeguamento statutario** e **nomina ricorrendone le condizioni** (che quindi faranno riferimento ai bilanci degli esercizi 2017 e 2018 e richiederanno al revisore di esprimere un giudizio di revisione sul bilancio 2019 avendo ricevuto un incarico "tardivo" rispetto al flusso di transazioni e relativa contabilizzazione con il rischio di rendere inapplicabili alcune procedure di revisione ed impatti sul giudizio di revisione – ad esempio, limitazione relativa alle rimanenze iniziali).

Infatti, l'art. 1, co. 379, D.Lgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.3.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le Srl e le cooperative, **già costituite alla medesima data del 16.3.2019**, dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

La *ratio* sta nella volontà del legislatore di avere delle Srl “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa da applicarsi, poi, a decorrere dal 15.8.2020. ... *Potremmo definirlo un compromesso riuscito a metà.*

Ad oggi ciò che si può dire con certezza, nel contesto di un dibattito che rimane vivo, è che risulterà necessario come minimo procedere alla **convocazione dell'assemblea per la nomina dell'organo di controllo/revisore entro la data indicata (16 dicembre 2019)** con eventuale seconda convocazione e delibera entro i 30 giorni successivi.

Attendere l'approvazione del bilancio 2019 ed effettuare la nomina con riferimento al triennio 2020-22 esporrebbe la società alle **sanzioni** previste (art. 2631 c.c., omessa convocazione di assemblea in casi previsti dalla legge - da 1.032 euro a 6.197 euro) nonché gli amministratori ad eventuali future conseguenze in presenza di situazione di squilibrio finanziario e rischio di crisi e continuità aziendale (visto che **si effettuerebbero comunicazioni sociali incomplete – prive di relazione di organo di controllo e, magari, ex post tali da aver indotto affidamenti di terzi disinformati**).

ABBIAMO SUPERATO I PARAMETRI PREVISTI DELLA RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA, CREDO CHE DOBBIAMO NOMINARE L'ORGANO DI CONTROLLO, MA NON NE SONO SICURO...



CHIAMO IL COMMERCIALISTA E VEDO SE È VERAMENTE INDISPENSABILE.



IL REGISTRO DELLE IMPRESE CONTROLLA GLI ADEMPIMENTI, SE NON SI PROVEDE DEVONO SEGNALARE AL TRIBUNALE.



VA BENE, È MEGLIO CHE PASSI IN AZIENDA IL PRIMA POSSIBILE E FACCIAMO UNA RIUNIONE PER DEFINIRE COME PROCEDERE.



Spetta al Registro delle Imprese l'onere di vigilare sull'assolvimento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Nel caso in cui riscontrasse delle irregolarità, il Registro delle Imprese è tenuto a segnalare al Tribunale le eventuali mancanze, il quale provvederà alla nomina d'ufficio dell'organo di controllo.

Art. 2477 Codice Civile «Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese».

Gli organi nominati, alla luce della riforma sulla crisi d'impresa dettata dal CCII, assumono nuovi e gravosi obblighi finalizzati ad individuare sintomi di crisi, così riassunti e sintetizzati:

- i sindaci hanno la possibilità (dovere) di denunciare al tribunale competente eventuali gravi irregolarità degli amministratori (già dal 16.3.2019);
- sia l'organo di controllo che il revisore saranno chiamati a valutare, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni, che **l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato a segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi** (dal 15.8.2020);
- detti organi **devono attivare le procedure di allerta, in primo luogo nei confronti del CDA ed in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'OCRI** (dopo l'emanazione degli indicatori della crisi a cura del CNDCEC). **La mancata di attivazione della procedura potrà originare specifiche responsabilità, civili e penali sull'organo di controllo e sul revisore;**
- l'organo di controllo (sindaco/coll. sind.) può, al verificarsi dei relativi presupposti, chiedere autonomamente la liquidazione giudiziale della società.

Riferimenti normativi specifici ed entrata in vigore: obblighi di segnalazione





QUANDO

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) - D.Lgs. **12 gennaio 2019, n.14**, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 38 del 14 febbraio 2019 - Serie generale.

15 agosto 2020: data di entrata in vigore della maggior mole dell'articolato, tra cui gli articoli che ci pertengono.



Articoli oggetto d'interesse e focus



- **Art. 13:** Indicatori della crisi
- **Art. 14:** Obbligo di segnalazione degli **organi di controllo societari**
- **Art. 15:** Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati
- **Art. 16:** OCRI
- **Art. 17:** Nomina e composizione del collegio
- **Art.18:** Audizione del debitore
- **Art.19:** Composizione della crisi

Art. 14 - Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di **verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'**assetto organizzativo dell'impresa è adeguato**, se sussiste l'**equilibrio economico finanziario** e quale è il **prevedibile andamento della gestione**, nonché di **segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi**.

2

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a **trenta giorni**, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi **sessanta giorni** delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 **informano senza indugio l'OCRI**, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.

3

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo** ai sensi del comma 1 costituisce causa di **esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, **a condizione** che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata **tempestiva segnalazione all'OCRI**. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

4

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, **ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.**

Art. 18 - Audizione del debitore

1

Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo **nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.**

2


Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti.

Note di operatività delle previsioni normative



*ABBIAMO EFFETTUATO UNA SIMULAZIONE E
NON RIENTRIAMO NEI PARAMETRI PER LA
SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PER I PROSSIMI 6
MESI, DOBBIAMO ATTIVARE LO STATO DI CRISI!*






La segnalazione è dovuta dagli organi di controllo in presenza di fondati indizi della crisi.

Gli indici (art. 13 co.2) costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi ai sensi dell'art. 14.

La rilevazione dei **fondati indizi** ha quale riferimento **almeno uno dei seguenti casi** che l'art. 13, co. 1 ritiene sintomatici di uno stato di crisi rilevante per la sua segnalazione ai sensi dell'art. 14:

- la non sostenibilità del debito nei successivi **sei mesi** (DSCR);
- il pregiudizio alla continuità aziendale nell'esercizio in corso o se la durata residua dell'esercizio è inferiore a sei mesi per i successivi sei mesi;
- la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Grafico 3 - Il quadro degli indicatori nell'accertamento dello stato di crisi



Fonte: Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Il Sole 24 Ore documenti



L'art. 14 richiede che l'**organo amministrativo valuti costantemente** (e dunque nel *continuum* temporale) se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, e richiede agli **organi di controllo la segnalazione tempestiva all'organo amministrativo dei fondati indizi della crisi.**

Occorre dunque identificare una periodicità che consenta di contemperare le due esigenze sopra evidenziate e che stanti altre previsioni del CCII (art. 19 «**superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici di cui al presente documento**») comporta l'esigenza di una **valutazione almeno trimestrale degli stessi**. Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario.

Il calcolo del DSCR si basa necessariamente su **dati di tipo previsionale** che devono essere predisposti con cadenze più frequenti. Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell'impresa siano tali da renderlo necessario. Nel caso in cui si utilizzino bilanci non approvati dall'assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell'organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.



La segnalazione interna all'organo amministrativo da parte degli organi di controllo deve essere motivata. La motivazione deve essere resa avendo riguardo ai fenomeni gravemente sintomatici (v. Grafico precedente). La motivazione può essere riferita anche ad ulteriori accadimenti straordinari attesi nei successivi sei mesi o comunque entro la chiusura dell'esercizio in corso, tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale. La segnalazione deve essere tempestiva. **La segnalazione deve essere fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fax seguito da avviso di ricevimento o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alla valutazione delle circostanze rilevanti constatate dal soggetto segnalante, alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.**

Conclusioni



La riforma è finalizzata ad anticipare le crisi d'impresa che storicamente si sono manifestate con ritardi di molti anni e conseguenze negative rilevanti per i creditori sociali nonché per la stessa possibilità di salvaguardia aziendale laddove si fosse operato con tempestività e con adeguati strumenti.

- Le **PMI dotate di organi di controllo**, in seguito alla modifica della soglia di cui all'art. 2477 c.c. introdotta dal CCII sono circa **127 mila** (fonte INNOLVA).
- Pertanto, applicando le stesse «percentuali di crisi emersa» riscontrate in passato, **le segnalazioni dovrebbero interessare un numero di imprese compreso tra 2.400 e 5 mila, a seconda dell'andamento congiunturale.**

Le finalità (assolutamente virtuose) dei meccanismi della riforma dovranno trovare adeguati (ma non facili né di immediata attuabilità né economici) presupposti organizzativi ed operativi in capo alle aziende, a chi opera i controlli e agli OCRI.